



Prot. CD/32

Piacenza, 20 gennaio 2024

A mezzo pec
provpc@cert.provincia.pc.it

Spett.le
Provincia di Piacenza
Corso Garibaldi, 50
29121 Piacenza (PC)

Oggetto: **COLDIRETTI PIACENZA / PROVINCIA DI PIACENZA**
Osservazioni al PTAV Piano Territoriale di Area Vasta ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24.

L'esponente Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza, con sede a Piacenza in Via Cristoforo Colombo n. 32, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, formula le seguenti osservazioni nei confronti del PTAV adottato e in vista dell'approvazione dello stesso, confidando nel recepimento del presente apporto collaborativo.

Si premette che la scrivente sottopone all'attenzione del Pianificatore le seguenti osservazioni nella propria qualità di Ente rappresentativo ed esponenziale del mondo agricolo, onde le medesime non atterranò evidentemente singole realtà sulle quali ciascun soggetto e/o azienda interessati potranno intervenire e tutelare le posizioni individuali rispetto alle previsioni urbanistiche adottate, concentrandosi su aspetti che interessano il comparto a livello generale: il tutto in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *“la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce a regole stringenti, essendo necessario che l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi”* (TAR Lazio Roma, sez. V, 06/06/2023, n. 9536)

Sempre a titolo di premessa si chiede che, nella disciplina e nell'impostazione complessiva dello strumento urbanistico, venga prestata particolare attenzione alla tutela e alla conservazione del suolo agricolo, evitandone la consumazione, in quanto patrimonio irripetibile e fondamentale per l'economia della collettività e per il mantenimento delle aziende agricole che vi operano.



A tale riguardo pare opportuno considerare che la Giurisprudenza, tanto amministrativa, quanto di settore agrario (Tribunale Avellino Sezione Specializzata Agraria sentenza n. 707 del 22.03.2016), è ormai concorde nel ritenere che il razionale sfruttamento della proprietà agricola avvenga nell'interesse **pubblico** allo sviluppo delle strutture produttive del Paese e, a tal fine, ha anche normato il diritto agrario: vedasi ad esempio l'istituto della prelazione agraria la cui finalità principale è proprio quella dell'unità ponderale avuto riguardo alla nozione unitaria di "fondo", così come la previsione della successione agraria ex art. 49 comma 1, L. n. 203/1982 che incentra tutta la disciplina sull'esigenza di garantire la continuità dell'attività imprenditoriale esercitata sul fondo e, quindi, di garantire la continuazione dell'attività esercitata su di esso, situazione che ha come presupposto ineludibile la tutela del suolo destinato all'agricoltura e alla coltivazione: in quest'ottica il citato art. 49, andando al di là del semplice dato letterale, valorizza altresì, oltre alle posizioni effettive di lavoro, anche l'attività agricola nel più ampio contesto dell'interesse pubblico alla conservazione dell'iniziativa economica intrapresa su quel fondo ed alla stabilità della famiglia coltivatrice ivi insediata.

1. In tale ottica si chiede, pertanto, anzitutto l'eliminazione di disposizioni che prevedano la possibilità dello spostamento del 3% di nuovi insediamenti da un comune all'altro, in quanto contraria ai principi sopra indicati e all'esigenza di accorpamento dei fondi.

*

2. Secondariamente si chiede che venga espressamente previsto il divieto di collocazione di pannelli solari direttamente sui terreni agricoli, valorizzando e incentivando, per contro, la relativa posa sui tetti e le coperture dei fabbricati, in modo che venga garantita, anche con eventuali premialità, la diffusione di simili presidi, ma che la stessa si traduca in operazioni di manutenzione e migioria delle strutture e non nell'utilizzo di terreni destinabili alla coltivazione.

*

3. Non di meno si chiede che vengano eliminati vincoli di natura urbanistica e tipologica suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi edificatori funzionali all'attività agricola e che a ciascuna azienda esistente venga consentito un adeguato sviluppo mediante una adeguata previsione della possibilità di ampliamento dei fabbricati strumentali, rammentando che la Giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che *"è illegittima la norma del p.g.t. che introduce un divieto assoluto di edificazione, in quanto non logico o coerente con le finalità legislative di sviluppo"*



dell'impresa agricola medesima” in quanto l’edificazione in area agricola “persegue una duplice finalità: da una parte la preservazione delle aree agricole e dei valori che le stesse rappresentano nell’economia e nella società lombarda, dall’altra la salvaguardia e lo sviluppo delle imprese agricole, per un concreto sostegno di tale settore economico” (Consiglio di Stato sez. IV, 18/11/2013, n. 5453; TAR Lombardia Brescia, sez. I, 12/03/2021, n. 240; TAR Lombardia Milano, sez. II, 07/07/2011, n. 1843).

*

4. Con particolare riguardo a quanto sopra osservato si chiede che vengano previste e disciplinate come manufatti rientranti nell’edilizia libera le serre stagionali e provvisorie realizzate con materiali non impattanti e senza opere murarie, in quanto rientranti nella definizione di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001, ai sensi del quale *“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo (...) e le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.*

Ne consegue che, in base a tale disposizione, in mancanza di una apposita previsione dello strumento urbanistico di senso contrario, che si confida non venga inserita nel PTAV e più in generale negli strumenti urbanistici comunali, la posa di tali serre costituisce attività edilizia libera.

Sul punto si rileva che il carattere di edilizia libera di tali serre risulta confermato e avvalorato dal D. Lgs. 222/2016 (allegato A – sez. II, attività n. 25), potendo le stesse essere eseguite senza alcuno titolo abilitativo *“fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.*

Lo stesso Glossario di Edilizia Libera, approvato con DM 02/03/2018, alla voce n. 37 ha peraltro inserito un dettaglio in più alla predetta definizione di serre stagionali,



cioè l'ammissibilità di esecuzione con appoggio e/o ancoraggio a terra: trattasi di elementi che servono a zavorrare e tenere a terra la serra, onde evitare effetti di ribaltamento o a strappo da vento, e ciò esclude qualsivoglia tipologia di opera muraria/fondazione, che sia a platea, lineare o puntiforme.

La Giurisprudenza, a sua volta, ha sancito e confermato che *“Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, rientrano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) D.P.R. 380 del 2001, tra le ipotesi di attività edilizia libera, mentre per quelle di diversa consistenza e destinazione, vi è la necessità del permesso di costruire, assumendo rilevanza decisiva la presenza di requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico-ambientale. La sola realizzazione della platea in cemento assume rilievo ai fini urbanistici”* (Consiglio di Stato sez. VI - 15/04/2019, n. 2438) e che *“Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, rientrano tra le ipotesi di attività edilizia libera; per quelle di diversa consistenza e destinazione sussiste la necessità del permesso di costruire”* (TAR Sicilia sez. I - Palermo, 08/07/2020, n. 1364; TAR Campania sez. II - Salerno, 29/06/2020, n. 764).

*

5. Si ritiene infine opportuno osservare quanto segue in ordine all'art. 1, comma 8, della Disciplina del Piano territoriale di area vasta adottato: tale disposizione prevede che conservano efficacia, anche dopo l'entrata in vigore del PTAV, le previsioni del PTCP previste dalla legislazione o pianificazione vigente sovraordinata e non ancora decadute, sostituite o implicitamente superate dagli sviluppi delle relative materie a scala comunale o sovraordinata.

Tale previsione si fonda sull'art. 76, comma 3, della L.R. 21/12/2017, n. 24, ai sensi del quale *“fino all'entrata in vigore del PTR [...] conservano altresì efficacia le previsioni dei vigenti PTCP relative ai contenuti conferiti dalla presente legge al medesimo piano regionale”*.

Fra le previsioni, prescrittive e di indirizzo fatte salve, compaiono quelle volte alla salvaguardia delle risorse idriche, con particolare riferimento a quelle contenute all'interno della Tav. A5 e degli articoli 30, 34, 35 e 36 delle Norme PTCP e allegato N5 alle Norme medesime, secondo quanto stabilito dal PTA – Piano regionale di tutela delle acque, tenendo comunque conto del PdGPO – Piano di gestione delle acque del bacino distrettuale del fiume Po.



Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere del proprio territorio e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo e per le generazioni future.

Il PTA oggi vigente è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2005, secondo quanto prevedeva la disciplina dell'ormai abrogato D.lgs. 152/99 e non è mai stato adeguato a quanto previsto dalla Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA) e dal D.lgs. 152/2006.

Poiché il contesto normativo europeo e nazionale in materia di acque è mutato ed è in continua evoluzione si è appreso che la Regione ha avviato il processo di elaborazione del nuovo PTA che avrà un orizzonte temporale al 2030 (PTA 2030).

Il percorso di partecipazione e comunicazione illustrato nel documento “*Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il nuovo Piano regionale di Tutela delle Acque*”, predisposto ai sensi dell'art. 122 c1, lett. a del D. Lgs. 152/2006, prevedeva l'adozione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale entro il dicembre 2023, per giungere poi all'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea legislativa, conclusa la fase di consultazione, entro l'ottobre 2024.

L'orizzonte temporale entro il quale si disporrà della nuova pianificazione di settore pare quindi molto prossimo e non giustifica una reviviscenza *sine die* della disciplina contenuta nell'attuale PTCP della Provincia di Piacenza, in presenza di un contesto normativo, sociale ed economico profondamente mutato.

D'altro canto la stessa disposizione per la quale conservano efficacia le previsioni del PTCP previste dalla legislazione o pianificazione vigente sovraordinata e non ancora decadute, sostituite o implicitamente superate dagli sviluppi delle relative materie a scala comunale o sovraordinata, rende la norma di difficile comprensione e interpretazione, costringendo fra l'altro a dover eventualmente distinguere quali parti fra i contenuti degli articoli 30, 34, 35 e 36 delle Norme PTCP siano state introdotte dalla Provincia grazie al margine di discrezionalità lasciata all'epoca all'Ente.

Si impone, quindi, la necessità di individuare un ambito temporale certo entro il quale detta normativa debba essere adeguata, mentre pare anacronistico basare la disciplina delle acque del Piano territoriale di area vasta sulla base del vecchio PTCP, soprattutto nel momento nel quale la disciplina dettata dal Piano Tutela delle Acque è oggetto di aggiornamento.



Si chiede pertanto che, fermo il mantenimento della previsione, finalizzata a evitare un vuoto normativo, venga puntualmente illustrato per quali norme abbia efficacia la reviviscenza della Tav. A5 e degli articoli 30, 34, 35 e 36 delle Norme PTCP e allegato N5 alle Norme del PTCP della provincia di Piacenza, ovvero per quali di esse sussista la condizione di essere “*previste dalla legislazione o pianificazione vigente sovraordinata e non ancora decadute, sostituite o implicitamente superate dagli sviluppi delle relative materie a scala comunale o sovraordinata*”, espressa dall’articolo 1, comma 8, della Disciplina del PTAV.

Si chiede, altresì, che detta reviviscenza debba avere una scadenza temporale certa, coincidente con l’approvazione del PTA 2030, onde portare ad un aggiornamento dei contenuti stessi attraverso la modifica del PTAV, consentendo che tali previsioni siano oggetto di quella consultazione pubblica prevista dell’articolo 45 della L.R. n. 24/2017 alla quale oggi risultano sottratte.

Si ritiene, in conclusione, che sarebbe opportuno rivedere le scelte in merito alla realizzazione di dighe (a fini idropotabili, ambientali e irrigui) in senso più favorevole rispetto al PTCP.

Si confida nel positivo recepimento del presente contributo e delle sopra formulate osservazioni, con riserva di ogni valutazione sul PTAV una volta che verrà definitivamente approvato.

Con osservanza.

*Il legale rappresentante pro tempore
Giovanni Benedetti*

